

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

*Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali*

Premesso che

con una sentenza del Consiglio di Stato viene definitivamente negata la possibilità di inserire tra le voci del reddito per il calcolo dell'Isee anche le provvidenze assistenziali; l'ISEE in vigore scaturisce dall'articolo 5 della Legge 214/2011 meglio nota come "Legge Salva Italia", e dal Regolamento approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio 159/2013. Sin da subito la nuova versione dell'ISEE si è attirata l'ostilità delle persone con disabilità poiché il calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), una delle componenti dell'ISEE, prevede che vengano conteggiate come reddito anche le provvidenze economiche riconosciute alle persone con disabilità;

tre sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio hanno accolto le istanze dei diversi ricorrenti. Contro di esse ha fatto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricorso rigettato proprio in questi giorni dal Consiglio di Stato, con sentenza n.842/2016, che ha dato ragione alle persone con disabilità;

nella sentenza si legge che "deve il Collegio condividere l'affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che 'ricomprensere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito - come se fosse un lavoro o un patrimonio - ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una 'remunerazione' del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'art. 3 della Costituzione";

è inconcepibile l'idea che misure indennitarie e compensative riconosciute al fine di superare, o almeno attenuare, lo svantaggio ingenerato dalla disabilità (tali sono le provvidenze economiche connesse all'invalidità), siano considerate come una ricchezza disponibile

si chiede

ai Ministri in indirizzo quali azioni intendano disporre per arrivare, in tempi brevi, ad un chiarimento definitivo della questione e provvedere ad agire in coerenza con la decisione del Consiglio di Stato che considera l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie necessarie a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale

Sen. Antonio De Poli

